



STRUTTURA

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

PROPONENTE

Area: GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015 - Modalità e termini per l'applicazione della riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale sui veicoli attestati di particolare interesse storico e collezionistico dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

OGGETTO: Art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015 - Modalità e termini per l'applicazione della riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale sui veicoli attestati di particolare interesse storico e collezionistico dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Demanio, Patrimonio;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il controllo, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO l'art.8 comma 2, del D. Lgs. n. 68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

CONSIDERATO che l'art. 4 della L. R. n. 11/2015, in coerenza con quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del D. Lgs. n. 502/1992, dispone il pagamento della tassa automobilistica regionale in misura ridotta per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo da ASI e FMI, stabilendo tra l'altro:

- la riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale, rispetto ai corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015, a decorrere dal 01 Gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data;
- che per veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico si intendono gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione medesimo. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
 - a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
 - b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
 - c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

TENUTO CONTO che l'art.4, comma 5 della L. R. n.11/2015, prevede che la Giunta Regionale stabilisca, con propria deliberazione, le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni relative alla riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale sui veicoli individuati di particolare interesse storico e collezionistico da ASI e da FMI;

VALUTATO che i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, non adibiti ad uso professionale, assoggettabili alla riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale rispetto ai corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015, a decorrere dal 01 Gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, sono i seguenti:

- i motoveicoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del "Codice della Strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);
- gli autoveicoli, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 54 del "Codice della Strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998 "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*", e in particolare :

- l'art. 2, ove è previsto che le Regioni a Statuto Ordinario, oltre che direttamente, possono autorizzare e affidare la riscossione della tassa automobilistica a soggetti terzi sia mediante l'istituto dell'avvalimento, sia in forza di atti normativi statali o regionali;

- l'art. 5, che attribuisce alle Regioni le modalità di costituzione, di gestione, di aggiornamento degli archivi delle tasse automobilistiche, composti sulla base di dati relativi a ciascun veicolo inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta, alle operazioni di pagamento effettuate dai contribuenti tenuti all'adempimento, e che le medesime Regioni possono affidarne la gestione a soggetti terzi, anche ricorrendo all'Istituto dell'avvalimento;

VISTO L'art. 21, comma 3, della L. R. n. 57/1998, che ha autorizzato la Giunta Regionale ad affidare con apposita convenzione all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970 n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, i servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali, garantendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali della tassa automobilistica;

RICHIAMATE Le L.L. R.R n. 10/2001 art. 29, comma 1; n. 10/2005 art. 14, comma 1; n. 15/2007 art. 41, comma 1; n. 3/2010 art. 5, comma 3; n. 19/2011 art. 6, comma 1; n. 13/2013 art. 5, comma 9; n.17/2014 art. 2, comma 21, che hanno autorizzato la Giunta Regionale a rinnovare la suddetta Convenzione con ACI;

CONSIDERATO che l'art. 5 del D. L. n. 953/1982, convertito con la L. n.53/1983, prevede, tra l'altro:

- dal combinato disposto del comma 29 e 30, che sono soggetti passivi coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione, per i rimanenti veicoli;
- ai sensi del comma 37, che la Tassa automobilistica regionale deve essere corrisposta nei termini e con le modalità per periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa automobilistica e a ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;

VISTO Il D.M. delle Finanze n.462/1998 "*Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.*" in particolare l'art. 1, comma 1, dove sono stabiliti i periodi fissi di pagamento, sia per gli autoveicoli e i motoveicoli, e l'art.1, comma 2, che stabilisce che il pagamento della tassa automobilistica è effettuato entro il primo mese dei periodi fissi dei termini di pagamento stabiliti nell'art.1, comma 1, del D.M. n. 462/1998;

VISTO l'art. 1, comma 666, della legge n. 190/2014, che ha modificato l'art. 63 della legge 342/2000, disponendo che, a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, i veicoli e i motoveicoli compresi tra i 20 e i 29 anni, sono assoggettati alla tassa automobilistica di possesso, istituita con DPR n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983;

TENUTO CONTO che la competenza ad attestare i singoli veicoli ultraventennali come di particolare interesse storico e collezionistico ed ad inviare alla Regione Lazio i relativi elenchi, secondo il formato concordato con il gestore dell'archivio tributario regionale delle tasse automobilistiche, è attribuita dall'art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015 ad ASI e a FMI, secondo i rispettivi ambiti, e che la Regione Lazio ha il compito di ammettere al beneficio fiscale di cui si tratta i veicoli compresi negli elenchi da loro trasmessi, con la verifica anche a campione dell'uso non professionale degli stessi;

CONSIDERATO che per il beneficio in parola è necessario porre in essere una procedura amministrativa che consenta di semplificare, velocizzare ed automatizzare l'operatività relativa sia alla trasmissione degli elenchi da parte di ASI e FMI, che alla correlata agevolazione fiscale, consentendo ai contribuenti interessati di effettuare il corretto pagamento della tassa entro i termini di scadenza ad avvenuto aggiornamento informatico dell'archivio delle tasse automobilistiche;

CONSIDERATO che occorre stabilire le modalità ed i termini con i quali gli elenchi di cui al comma 4 dell'art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015, dovranno essere trasmessi da ASI e FMI e stabilire la decorrenza dell'esenzione in base alla data di ricezione dei medesimi elenchi da parte della Regione Lazio e del gestore dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, per l'aggiornamento del medesimo archivio;

TENUTO CONTO che al fine di velocizzare e di dare certezza alla data di ricevimento degli elenchi in parola, gli stessi dovranno essere trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da ASI e FMI, contestualmente, agli indirizzi PEC della Regione Lazio e del gestore dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, che verranno comunicati ai due Enti subito dopo l'approvazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che nell'agevolazione tributaria in parola, rientrano anche gli autoveicoli e i motoveicoli individuati dall'art. 4 della L.R.n. 11/2015, che siano già stati attestati singolarmente come veicoli di particolare interesse storico e collezionistico da ASI e FMI, per i quali siano decorsi, nell'anno 2015, dai venti ai ventotto anni dall'anno di prima immatricolazione o di fabbricazione;

RITENUTO che la riduzione di cui all'art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015, per i veicoli inclusi negli elenchi forniti da ASI e FMI, debba decorrere dall'anno tributario di volta in volta in corso, se la ricezione dei citati elenchi tramite PEC, avverrà entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli interessati. Nel caso che la data di ricezione degli elenchi avvenga dopo la data indicata al periodo precedente, la citata riduzione decorrerà dall'anno tributario successivo a quello di volta in volta in corso. Se la menzionata data del 15 del mese di scadenza del pagamento della tassa automobilistica ricade di sabato, di domenica o comunque in un giorno festivo, la data ultima di ricezione degli elenchi utile per poter usufruire della riduzione in parola nell'anno tributario di volta in volta in corso, è fissata nel primo giorno lavorativo successivo al citato giorno 15 del mese di scadenza.

RITENUTO che la singola attestazione, una volta rilasciata ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico da ASI e FMI e trasmessa con gli elenchi secondo le modalità sopra indicate, abbia validità fino al compimento del ventinovesimo anno incluso, come sopra indicato e che in caso di annullamento della specifica attestazione per i citati veicoli ultraventennali da parte di ASI e FMI, questi dovranno trasmettere tempestivamente gli elenchi tramite PEC, secondo le modalità indicate, al fine di aggiornare l'archivio tributario per l'esclusione del beneficio fiscale e il rientro alla normale tassazione delle targhe interessate.

VISTO il D.lgs. n.118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*"; in particolare l'Art.54 (riscossione) e l'Art.55 (versamento), così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014;

CONSIDERATO che l'attuazione del presente provvedimento non comporta aggravii di spesa sul Bilancio annuale 2015, né nuovi oneri sul Bilancio Pluriennale 2015-2017;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:

- ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n.11/2015, di stabilire le modalità e i termini per l'applicazione della riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali individuati di particolare interesse storico e collezionistico dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), secondo i rispettivi ambiti, a decorrere dal 01 Gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, come segue:
 - i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, oggetto della riduzione del 10% dell'importo della tassa automobilistica regionale, sono i seguenti:
 - i motoveicoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del "Codice della Strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);
 - gli "autoveicoli", di cui alle lettere a) e c) dell'art. 54 del "Codice della Strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);
 - la competenza ad attestare i singoli veicoli ultraventennali come di particolare interesse storico e collezionistico ed ad inviare alla Regione Lazio i relativi elenchi, secondo il formato concordato con il gestore dell'archivio tributario regionale delle tasse automobilistiche, è attribuita dall'art. 4 della L. R.

n. 11 del 29 luglio 2015 ad ASI e a FMI, secondo i rispettivi ambiti, e che la Regione Lazio ha il compito di ammettere al beneficio fiscale di cui si tratta i veicoli compresi negli elenchi da loro trasmessi, con la verifica anche a campione dell'uso non professionale degli stessi;

- per il beneficio in parola è necessario porre in essere una procedura amministrativa che consenta di semplificare, velocizzare ed automatizzare l'operatività relativa sia alla trasmissione degli elenchi da parte di ASI e FMI, che alla correlata agevolazione fiscale, consentendo ai contribuenti interessati di effettuare il corretto pagamento della tassa entro i termini di scadenza ad avvenuto aggiornamento informatico dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- al fine di velocizzare e di dare certezza alla data di ricezione degli elenchi in parola da parte della Regione Lazio e del gestore dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, per l'aggiornamento del medesimo archivio, gli stessi dovranno essere trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da ASI e FMI, contestualmente, agli indirizzi PEC della Regione Lazio e del gestore dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, che verranno comunicati ai due Enti subito dopo l'approvazione della presente deliberazione;
- che nell'agevolazione tributaria in parola, rientrano anche gli autoveicoli e i motoveicoli individuati dall'art. 4 della L. R. n. 11/2015, che siano già stati attestati singolarmente come veicoli di particolare interesse storico e collezionistico da ASI e FMI, per i quali siano decorsi, nell'anno 2015, dai venti ai ventotto anni dall'anno di prima immatricolazione o di fabbricazione;
- che la riduzione di cui all'art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015, per i veicoli inclusi negli elenchi forniti da ASI e FMI, debba decorrere dall'anno tributario di volta in volta in corso, se la ricezione dei citati elenchi tramite PEC, avverrà entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli interessati. Nel caso che la data di ricezione degli elenchi avvenga dopo la data indicata al periodo precedente, la citata riduzione decorrerà dall'anno tributario successivo a quello di volta in volta in corso. Se la menzionata data del 15 del mese di scadenza del pagamento della tassa automobilistica ricade di sabato, di domenica o comunque in un giorno festivo, la data ultima di ricezione degli elenchi utile per poter usufruire della riduzione in parola nell'anno tributario di volta in volta in corso, è fissata nel primo giorno lavorativo successivo al citato giorno 15 del mese di scadenza;
- che la singola attestazione, una volta rilasciata ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico da ASI e FMI e trasmessa con gli elenchi secondo le modalità sopra indicate, abbia validità fino al compimento del ventinovesimo anno incluso, come sopra indicato e che in caso di annullamento della specifica attestazione per i citati veicoli ultraventennali da parte di ASI e FMI, questi dovranno trasmettere tempestivamente gli elenchi tramite PEC, secondo le modalità indicate, al fine di aggiornare l'archivio tributario per l'esclusione del beneficio fiscale e il rientro alla normale tassazione delle targhe interessate.

La presente deliberazione è pubblicata sul BUR della Regione Lazio ed è data ampia diffusione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.